

CXLV.

TORNATA DI MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1938

ANNO XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	Pag.		Pag.
Congedi	5516	Disegni di legge (Presentazione):	
« Corpus Nummorum Italicorum »	5516	THAON DI REVEL: Conversione in legge del	
PRESIDENTE	5516	Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,	
Disegni di legge (Annunzio di presentazione).	5516	n. 1826, concernente la istituzione di un Fondo	
Inversione dell'ordine del giorno:		di previdenza a favore del personale provin-	
PRESIDENTE	5517	ciale dell'Amministrazione del Catasto e dei	
Disegni di legge (Discussione):		Servizi Tecnici Erariali.	5530
Conversione in legge del Regio decreto-legge		— Conversione in legge del Regio decreto-legge	
10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente		17 novembre 1938-XVII, n. 1832, concer-	
modificazioni al regime fiscale dello spirito		nente il trattamento di pensione di guerra	
impiegato nella preparazione del vino mar-		al personale militare inviato in Cina	5530
sala e di altri prodotti alcolici	5517	— Conversione in legge del Regio decreto-legge	
GERVASIO	5517	28 novembre 1938-XVII, n. 1833, concer-	
THAON DI REVEL, <i>Ministro</i>	5518	nente assegnazione di fondi allo stato di pre-	
Conversione in legge del Regio decreto-legge		visione della spesa del Ministero degli affari	
2 maggio 1938-XVI, n. 768, recante modi-		esteri per l'esercizio finanziario 1938-39	5530
ficazione del Regio decreto-legge 3 settem-		Disegni di legge (Approvazione):	
bre 1936-XIV, n. 1900, sui Consigli provin-		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
ciali delle corporazioni, convertito, con mo-		7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la	
dificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV,		revisione di alcuni ruoli organici di personali	
n. 1000	5520	civili dell'Amministrazione centrale della	
PRESIDENTE	5521	guerra e di personali civili da essa dipen-	
BORRIELLO	5521	denti.	5519
THAON DI REVEL, <i>Ministro</i>	5521	Conversione in legge del Regio decreto-legge	
Conversione in legge del Regio decreto-legge		21 luglio 1938-XVI, n. 1096, concernente il	
5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale		riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione	
è stato approvato il piano regolatore generale		centrale dell'educazione nazionale	5519
edilizio e di ampliamento della città di Udine		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
PRESIDENTE.	5526	21 settembre 1938-XVI, n. 1587, contenente	
COBOLLI GIGLI, <i>Ministro</i>	5526	norme per la valutazione dello stato civile	
CAFFARELLI, <i>Relatore</i>	5526	ai fini delle promozioni del personale delle	
Conversione in legge del Regio decreto-legge		pubbliche amministrazioni	5520
17 maggio 1938-XVI, n. 872, contenente		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
modalità per la riscossione dei contributi e		3 marzo 1938-XVI, n. 680, che approva	
la erogazione degli assegni familiari in agri-		l'ordinamento della Cassa di previdenza per	
coltura	5527	le pensioni agli impiegati degli Enti locali.	5521
BONACCINI	5527	Conversione in legge del Regio decreto-legge	
MICHELINI	5528	16 giugno 1938-XVI, n. 1387, contenente	
RICCI RENATO, <i>Sottosegretario di Stato</i>	5529	norme per la disciplina dei prezzi delle merci,	
Relazioni (Presentazione):		dei servizi e degli affitti	5522
ACERBO: Schema di Regolamento della Camera		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
dei Fasci e delle Corporazioni	5530	2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'ob-	
MARQUET: Petizioni	5530	bligo della iscrizione al Partito Nazionale	
PENNAVARIA: Registrazioni con riserva	5530	Fascista quale requisito per la nomina ad	
		amministratore giudiziario e per quella a	
		revisore ufficiale dei conti	5522

Pag.	Pag.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari	5523	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1607, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, costitutivo dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia.	5538
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1537, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale	5525	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane.	5538
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1938-XVI, n. 1708, che detta norme per il gratuito patrocinio nelle vertenze individuali del lavoro marittimo.	5525	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, concernente il riordinamento degli Istituti privati di istruzione media	5540
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1721, che modifica l'articolo 3 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare	5525	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione	5542
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1781, contenente norme per la cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali	5530	Disegni di legge (Votazione segreta)	5546
Passaggio dei servizi geofisici dal Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche	5530	<hr/>	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di Pretura nel comune di Sogliano al Rubicone e determinazione del numero dei magistrati addetti alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno	5531	La seduta comincia alle 16.	
Riordinamento dell'Istituto nazionale del dramma antico	5532	MARCUCCI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri	5533	Congedi.	
Distacco del comune di Rocchetta Sant'Antonio dalla provincia di Avellino e sua aggregazione a quella di Foggia	5533	PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole camerata Madia, di giorni 2; per motivi di salute, gli onorevoli camerati: Gorini, di giorni 2; Bruchi, di 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: Biagi, di giorni 1; Pavolini, di 6. (Sono concessi).	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, contenente norme per la disciplina della industria della panificazione.	5533	« Corpus Nummorum Italicorum ».	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1417, contenente norme per l'attuazione del piano autarchico per la siderurgia.	5533	PRESIDENTE. Comunico alla Camera che il Ministro di Casa Reale, per incarico di Sua Maestà il Re Imperatore, ha inviato il diciassettesimo volume del « Corpus Nummorum Italicorum » destinato alla Biblioteca della Camera. Mi sono fatto interprete dei sentimenti di riconoscenza della Camera verso l'Augusto Sovrano per il prezioso dono. (<i>Vivissimi applausi</i>).	
Modifica della data dei censimenti generali della popolazione	5535	Annunzio di presentazione di disegni di legge.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, contenente norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici.	5535	PRESIDENTE. Comunico alla Camera che, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, sono stati presentati alla Presidenza quattro disegni di legge. Se ne dia lettura.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, contenente modificazione del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del Tribunale per i minorenni	5536		
Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni	5536		

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

Dall'onorevole Ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1827, concernente la proroga del termine per gli accertamenti del valore immobiliare assoggettabile al prestito redimibile 5 per cento e le norme per la formazione dei ruoli dell'imposta straordinaria immobiliare per gli anni 1939 e successivi; (2697)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1938-XVI, n. 1825, concernente l'aumento del contributo obbligatorio dei sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia. (2700)

Dall'onorevole Ministro degli affari esteri:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1822, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Buenos Aires, fra l'Italia e l'Argentina, l'8 agosto 1938 in materia di servizio militare; (2698)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1821, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati rispettivamente in Parigi ed in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 26 luglio ed il 20 agosto 1938. (2699)

PRESIDENTE. Sono stati, inoltre, trasmessi dalla Presidenza del Senato del Regno a norma dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1926, n. 100, quattro disegni di legge.

Tutti questi disegni di legge sono stati inviati alle Commissioni competenti.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando alla Camera di essere autorizzato ad effettuare uno spostamento dell'ordine dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, in modo che il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, iscritto al numero 1, sia discusso per ultimo.

Se non vi sono osservazioni, in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici. (*Stampato* n. 2324-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Gervasio. Ne ha facoltà.

GERVASIO. Il Regio decreto che è presentato per la conversione in legge apporta delle modificazioni alle attuali disposizioni sul regime fiscale degli spiriti.

Il Ministro delle finanze, in parte andando incontro ai desiderata della categoria, in parte risolvendo dei dubbi che si sono affacciati alla prima applicazione delle nuove disposizioni, pensa di avere dato assetto definitivo a questa materia. Io mi permetto di dissentire in alcuni punti; e vado a precisarli. Occorre che io faccia presente che, a mio modo di vedere, il Ministro delle finanze è partito da affermazioni esatte dei tecnici in materia di produzione del marsala e dei liquori. È partito cioè da questi concetti: perchè il marsala, perchè i liquori rappresentino prodotti buoni, prodotti pregevoli, hanno bisogno di essere convenientemente invecchiati, come noi.

Perciò nelle precedenti disposizioni, che in gran parte vengono confermate e ribadite dal decreto che è presentato per la conversione in legge, vengono stabiliti dei minimi di invecchiamento, ad esempio, per ciò che concerne il marsala, si richiede una giacenza minima di due anni. Anzi il Ministero delle finanze ha fatto qualche cosa di più, andando incontro alla buona produzione. Coloro che si predispongono a produrre bene, come i tecnici consigliano e richiedono, avranno un premio, un abbuono del 70 per cento sulla tassa di fabbricazione degli spiriti, che è di 1800 lire.

Quindi il beneficio è abbastanza grande. Però questa giustissima teoria urta contro la realtà. Urta contro uno stato di fatto che sento la necessità di far presente. E lo stato di fatto è questo: i produttori di marsala, circa 64-65, per un buon 90 per cento, cioè,

svolgono la loro attività in situazione di artigianato. Non sono dei veri e propri industriali con dei forti mezzi e con larghissime attrezzature. Loro hanno una attrezzatura aderente a quelle che erano le richieste fino a ieri e non hanno la possibilità materiale di attrezzarsi per produrre come vogliono le disposizioni di legge, come vogliono i tecnici che hanno ispirato il Ministro delle finanze a dettare queste disposizioni.

Essi in definitiva dicono: voi avete perfettamente ragione, ma noi siamo nella impossibilità di adeguarci. E si tratta del 90 per cento, cioè si tratta della quasi totalità dei produttori. Ecco la parte che mi preoccupa.

Ed aggiungerò che dal momento in cui furono emanate le precedenti disposizioni ad oggi, è intervenuto un fatto nuovo. Ed il fatto nuovo è questo: la Corporazione viti-vinicola è stata chiamata anche essa a risolvere questo problema, non dal punto di vista fiscale, ma dal punto di vista industriale. La Corporazione viti-vinicola è stata fra l'altro chiamata a risolvere questo quesito: quale è il termine per l'invecchiamento del marsala.

Anche quei tecnici (ed io condivido il parere dei tecnici) hanno detto che occorrono almeno due anni di invecchiamento.

Però la Corporazione viti-vinicola, di fronte allo stato di fatto che la quasi totalità dei marsalisti è in situazione di artigianato, cioè nella impossibilità di attrezzarsi prima o poi, a produrre a così lunga scadenza, cioè a moltiplicare per otto gli impianti, a moltiplicare per otto le giacenze, a moltiplicare per otto i vasi vinari e, quindi, gli immobilizzi di capitale, ha detto: va bene, facciamo buon viso alla cattiva sorte, riduciamo i termini a sei mesi.

Ecco perchè, onorevole Ministro, mi sono permesso di insistere e vi pregherei di accettare le mie proposte anche come raccomandazione.

Voi avete ragione, i tecnici vi danno ragione, ma vi è uno stato di fatto, vi sono circa 80 industriali che non hanno la possibilità di fare quello che voi volete.

Io avevo il dovere di dirvelo. Tra la vostra verità — perchè è una verità — e la mia realtà, sta a voi assumere le responsabilità. Non avevo altro da dire; dovevo segnalarvi questa realtà ed ho fatto il mio dovere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Al camerata Gervasio faccio presente che il Regio decreto-legge 1º marzo 1937,

n. 226 — che diede un nuovo assetto al trattamento fiscale del marsala e di altri prodotti simili — subì, in occasione della sua conversione nella legge 17 giugno 1937-XV, n. 1004, numerosi emendamenti proposti dalla Vostra onorevole Giunta. Il Governo, avendo accettato questi emendamenti, è giunto agli estremi limiti delle concessioni e non può accordarne altre. Io comprendo lo stato d'animo dell'onorevole Gervasio, il quale, rappresentando l'intera categoria, si è preoccupato che si potesse dire che il provvedimento favorisce i grandi e colpisce, nel suo ordinamento tecnico fatale, alcuni piccoli produttori. Ma così sono le cose, questa è la fatalità del provvedimento. Quindi se l'onorevole Gervasio ha ragioni sue per crearsi un giusto alibi di fronte alla sua coscienza ed ha voluto segnalare queste sue preoccupazioni, posso ben giustificarlo; ma ciò non può per nulla modificare il provvedimento di legge, quale è stato proposto.

PRESIDENTE. Onorevole camerata Gervasio, volete replicare? Avete bisogno di trovare in questo fatto qualcosa di personale? (*Si ride*).

GERVASIO. No, Eccellenza, trovo che, secondo me, i tecnici ci penseranno.

PRESIDENTE. Ecco, ci penseranno, ed ora possiamo andare avanti.

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto

1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti. (*Stampato* n. 2458-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti, con la seguente modificazione:

All'articolo 9 sono aggiunte, dopo l'ultimo comma della lettera c), le seguenti lettere:

d) quando ricorrano particolari necessità di servizio, i vincitori dei concorsi di cui alla lettera b), assunti in servizio a titolo di prova, rispettivamente, con la qualifica di uditore giudiziario militare o di alunno di cancelleria, e che abbiano prestato servizio, precedentemente all'assunzione in ruolo, in qualità di ufficiale, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, possono essere autorizzati, rispettivamente, ad esercitare le funzioni giudiziarie o di cancelleria. L'autorizzazione predetta è disposta, su proposta del Regio avvocato generale militare, con decreto del Ministro per la guerra;

e) i posti che sono vacanti nel ruolo organico del personale civile tecnico di gruppo A dell'Istituto geografico militare, e quelli che si renderanno vacanti nel ruolo stesso per effetto degli aumenti stabiliti dal precedente articolo 2 saranno coperti esclusivamente mediante concorso al grado iniziale (grado X: ingegnere geografo aggiunto) per esami e per titoli fra cittadini che siano laureati in ingegneria o in matematica e che abbiano compiuto venti anni e non superati anni 30 di età. Per i concorrenti che, per almeno un anno, abbiano prestato servizio presso l'Istituto geografico militare in qualità di ufficiale di complemento richiamati, l'anzidetto limite massimo di età è elevato ad anni 40, semprechè gli ufficiali stessi non si trovino nelle condizioni per poter fruire, per l'ammissione ai detti concorsi, di un limite

massimo di età ancora più elevato di anni 40 in dipendenza di altre disposizioni più favorevoli.

Per il concorso anzidetto ogni componente la Commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per la valutazione dei titoli dei candidati. La somma dei punti attribuiti dai componenti la commissione esaminatrice per i titoli, divisa per il numero dei componenti stessi, costituirà il punto definitivo assegnato al candidato per i titoli. Tale punto sarà aggiunto alla somma dei punti riportati dal candidato nella prova scritta e in quella orale ai fini della formazione della graduatoria.

Sarà valutato come titolo preponderante il servizio lodevolmente prestato presso l'Istituto geografico militare per lavori geodetici, in qualità di ufficiali di complemento richiamati ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale. (*Stampato* n. 2464-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni. (*Stampato* n. 2663-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

È stato presentato un nuovo testo concordato fra la Commissione e l'onorevole Ministro delle finanze. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni, con le seguenti modificazioni:

All'2° comma dell'articolo 2, dopo le parole: Regia marina, sono aggiunte le parole: e della Regia aeronautica.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4-bis:

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano:

ai grandi invalidi di guerra, della Causa fascista e del lavoro;

ai sacerdoti cattolici ed ai religiosi che hanno pronunziato il voto di castità.

All'articolo 5 è premesso, come 1° comma, il seguente:

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per le promozioni del personale in servizio che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, abbia raggiunto o superato il 50° anno di età.

È aggiunto il seguente articolo 5-bis:

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai vincitori di concorsi a cattedre universitarie banditi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

All'articolo 6 è aggiunto, dopo il 1° comma, il seguente:

La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando trattasi di concorsi od esami per il conferimento di un solo posto, che sia unico del ruolo.

Dopo il nuovo 2° comma dell'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

L'applicazione del presente decreto è rinviata di un anno per i funzionari del ruolo diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri che prestano servizio al Ministero alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Detti funzionari non potranno essere destinati all'estero se non per assolute esigenze di servizio da determinarsi caso per caso dal Ministro.

Nei confronti dei funzionari del medesimo ruolo che prestano servizio all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme in esso contenute è rinviata di un quadriennio. Per coloro che saranno successivamente chiamati a prestar servizio al Ministero il periodo di ritardata applicazione è di un anno a decorrere dal giorno in cui avranno assunto le nuove funzioni, semprechè non si venga a sorpassare nel complesso il quadriennio di proroga.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese, in quanto applicabili, ai funzionari di altri ruoli di personale statale all'estero.

È in conseguenza cambiata la numerazione degli articoli dal 4° in poi.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, recante modificazione del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, sui Consigli provinciali delle corporazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, recante modificazione del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV n. 1900 sui Consigli provinciali delle corporazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000. (*Stampato* n. 2360-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ARTICOLO UNICO.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, recante modificazione del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, sui Consigli provinciali delle corporazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

ART. 4-bis.

Per il personale che, in base alle norme dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000), avrà conseguito la nomina nei ruoli statali, il periodo stabilito dall'articolo 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, per l'ammissione agli esami di concorso per merito distinto e a quelli di idoneità per la promozione al grado 8° per i ruoli dei Direttori e Sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni e dei Capi dei Servizi statistici, ed al grado 9° per il ruolo dei Capi delle Ragionerie, viene ridotto rispettivamente a due e quattro anni per il gruppo A e a quattro e sei mesi per il gruppo B.

Il conferimento della promozione, però, non potrà avvenire se non alla data in cui sarà compiuta l'anzianità normalmente richiesta ai sensi delle disposizioni del citato Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, tenuto conto pure del servizio prestato con funzioni direttive, di cui al comma 7° dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900.

Qualora, in applicazione del precedente comma, le promozioni al grado 8° di gruppo A ed al grado 9° di gruppo B dei vincitori del concorso per merito distinto e degli impiegati che hanno superato gli esami di idoneità non abbiano luogo nell'ordine, rispettivamente, della graduatoria del concorso e della graduatoria unica degli idonei formata secondo le norme dell'articolo 42, ultimo

comma, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora raggiunta l'anzianità indicata nel precedente comma.

Coloro che non vincano il concorso, ma vi riportino i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, saranno collocati, secondo le norme dell'articolo 42, ultimo comma, del citato Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità che sarà bandito dopo che essi abbiano raggiunto, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'anzianità per parteciparvi.

BORRIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BORRIELLO. Mi pare che vi sia un errore nella trascrizione. Dove si dice alla fine del primo comma « a 4 e 6 mesi » dovrebbe essere « a 4 e 6 anni ». Questo per il gruppo B.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Infatti, debbono essere anni.

PRESIDENTE. Allora il testo resta così corretto, come ha avvertito il camerata Borriello, sostituendo alla parola « mesi » la parola « anni ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali. (*Stampato* n. 2369-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti. (*Stampato* n. 2462-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 13, il 3º comma è sostituito dal seguente:

Ogni contratto col quale sia convenuto un prezzo superiore a quello corrisposto al 5 ottobre 1936-XIV, è nullo di pieno diritto. È inoltre sospesa, fino al 31 dicembre 1940-XIX, la efficacia delle clausole contrattuali, in qualunque tempo stipulate, per effetto delle quali la misura dell'affitto debba essere variata, anche se in base a mutamenti di determinati elementi, in quanto per effetto dell'applicazione di dette clausole, la misura dell'affitto venga a risultare superiore a quella corrisposta al 5 ottobre 1936-XIV.

Allo stesso articolo 13, dopo il 5º comma è inserito il seguente:

Per gli edifici aventi destinazione alberghiera ai quali siano da apportare ampliamenti, trasformazioni o miglioramenti col contributo dello Stato, ai sensi dei Regi

decreti-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, e 16 settembre 1937-XV, n. 1669, l'aumento del canone di locazione sarà, ad istanza del locatore, determinato con decreto del Ministro della cultura popolare.

All'articolo 15, 2º comma, le parole: in base a mutamenti, sono sostituite dalle altre: anche se in base a mutamenti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti. (*Stampato* n. 2500-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Se ne dia lettura del testo concordato fra Governo e Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

La disposizione contenuta nell'articolo 1, primo comma, del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, si applica anche per le nomine anzidette.

L'articolo 4 è soppresso e sono aggiunti i seguenti articoli.

ART. 4.

I concorrenti mutilati o invalidi di guerra non iscritti al Partito Nazionale Fascista, i

quali abbiano presentato in termine la domanda d'ammissione ai concorsi ai posti di amministratore giudiziario od alle sessioni per la nomina a revisore ufficiale dei conti, di cui all'articolo 2, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, documentare la qualità di mutilato o invalido di guerra.

La prova relativa, in mancanza del decreto di concessione della pensione di guerra e del certificato rilasciato dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra, deve risultare da attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale invalidi di guerra. L'attestazione medesima deve indicare i documenti in base ai quali è rilasciata ed essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera Nazionale predetta.

ART. 5.

Entro il termine stabilito dal precedente articolo, i concorrenti ivi preveduti possono ripresentare la domanda ed i documenti prodotti a norma dei relativi bandi di concorso per la nomina ad amministratore giudiziario ovvero a revisore ufficiale dei conti, ancorchè abbiano dato la comunicazione di recesso di cui al secondo comma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743. In tal caso devono provvedere ad un nuovo versamento della tassa, ove ne abbiano ottenuto il rimborso.

ART. 6.

Le modificazioni apportate con la presente legge al Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari. (*Stampato* n. 2586-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari, nel seguente nuovo testo:

ART. 1.

I Consorzi agrari e gli Enti cooperativi che provvedono all'acquisto ed alla vendita collettiva delle materie utili all'agricoltura attualmente esistenti, cessano di essere Società commerciali e sono eretti in Ente morale.

In ogni Provincia essi sono riuniti, mediante fusione obbligatoria dichiarata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in un unico Ente che prende il nome di Consorzio agrario provinciale.

La situazione degli Enti che si fondono e la loro entità patrimoniale saranno determinate in base al bilancio di ciascun Ente approvato dall'ultima assemblea e definitivamente convalidato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono partecipanti dei nuovi Consorzi agrari provinciali:

- a) i soci attuali dei Consorzi ed Enti di cui al 1° comma del presente articolo;
- b) i Consorzi tra i produttori dell'agricoltura e le rispettive sezioni.

I partecipanti indicati nelle lettere a), b), costituiscono l'Assemblea dei Consorzi agrari provinciali.

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari è costituito da un presidente e da un vice-presidente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione degli agricoltori e della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura; dai rappresentanti del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, e delle rispettive sezioni, nonché dai rappresentanti dei soci attuali dei Consorzi agrari cooperativi nominati con le modalità che saranno stabilite nei nuovi statuti.

Le azioni degli attuali soci degli Enti di cui al 1° comma, sono trasformate in quote

di partecipazione dei Consorzi agrari provinciali con un valore corrispondente a quello nominale delle azioni stesse e cessano di essere fruttifere. Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, dette quote di partecipazione saranno rimborsate alla pari su richiesta degli interessati.

Il capitale e le riserve degli attuali Consorzi agrari cooperativi costituiscono il patrimonio del nuovo Ente.

Per la prima applicazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla formazione degli statuti dei Consorzi agrari provinciali.

Le variazioni successive degli statuti saranno proposte dal Consorzio ed approvate dal Ministero.

ART. 2.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari cessa di essere una società commerciale ed è eretta in Ente morale. Essa mantiene l'attuale denominazione. Tutti i Consorzi agrari provinciali fanno parte dell'Ente predetto.

Sono partecipanti della Federazione italiana dei Consorzi agrari:

- a) i soci attuali della Federazione;
- b) la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e i rispettivi settori;
- c) i rappresentanti degli altri produttori ed Enti agricoli ammessi a far parte della Federazione stessa, secondo le norme del nuovo statuto.

I partecipanti indicati nelle lettere a), b), c), costituiscono l'Assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari è composto da un Presidente e da un Vicepresidente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione degli agricoltori e della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, dai rappresentanti della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e, per ciascuno dei rispettivi settori, nonché dai rappresentanti dei soci attuali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, nominati con le modalità che saranno stabilite dal nuovo statuto.

Le azioni degli attuali soci della Federazione Italiana dei Consorzi agrari sono trasformate in quote di partecipazione. Esse cessano di essere fruttifere. Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge dette quote di partecipazione saranno rimborsate alla pari su richiesta degli interessati.

Il capitale e le riserve della Federazione Italiana dei Consorzi agrari costituiscono il patrimonio del nuovo Ente.

Lo statuto di questo per la prima attuazione della presente legge è formulato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri delle finanze e delle corporazioni. Le variazioni successive dello statuto sono proposte dall'Ente ed approvate dai Ministeri predetti.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà costituita presso i Consorzi agrari cooperativi e presso la Federazione italiana dei Consorzi agrari un collegio sindacale composto di quattro membri in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, delle corporazioni, dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione e della Federazione Nazionale dei Consorzi provinciali dei produttori agricoli.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale ha facoltà di sottoporli ad ispezioni, e, in caso di irregolare funzionamento, scioglierne il Consiglio di Amministrazione, affidandone l'amministrazione straordinaria a un commissario ministeriale.

La esecuzione delle ispezioni potrà dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste essere di volta in volta delegata all'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione.

I Consorzi agrari provinciali e la Federazione italiana dei Consorzi agrari sono tenuti all'osservanza del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. C'è un errore di stampa al terzo capoverso di quest'articolo 2. Bisogna dire semplicemente « e dei rispettivi settori ».

PRESIDENTE. Sta bene. In quest'articolo sarà apportata, in sede di coordinamento, la modificazione segnalata dall'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Passiamo all'articolo 3.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 3.

I Consorzi agrari previsti dall'articolo 1 e la Federazione prevista dall'articolo 2, assumono rispettivamente i diritti e le obbligazioni degli attuali Consorzi agrari cooperativi, degli Enti dei quali è stata disposta

la fusione e dell'attuale Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Detto trapasso di diritti ed obbligazioni è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 20, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella b), annessa al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3272.

ART. 4.

Sino alla formazione degli statuti previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della presente legge, i Consorzi agrari cooperativi, gli Enti, dei quali è stata disposta la fusione e l'attuale Federazione italiana dei Consorzi agrari continueranno a funzionare anche nei rapporti con i terzi, secondo le norme che attualmente li regolano.

ART. 5.

Nei casi nei quali, su intervento della Confederazione Nazionale Fascista degli agricoltori, o dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, sorgessero dubbi sull'applicazione della presente legge a uno, o più Enti, spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero delle finanze e con il Ministero delle corporazioni, stabilire e risolvere in via amministrativa le eventuali controversie per la trasformazione dei predetti Enti.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1537, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1537, concernente la istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale. (*Stampato* n. 2592-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1537, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, con la seguente modificazione:

Alla fine del terzo comma dell'articolo 1 sono aggiunte le parole: « prescindendo peraltro dal termine di due anni previsto dal presente articolo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1938-XVI, n. 1708, che detta norme per il gratuito patrocinio nelle vertenze individuali del lavoro marittimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1938-XVI, n. 1708, che detta norme per il gratuito patrocinio nelle vertenze individuali del lavoro marittimo. (*Stampato* n. 2595-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1938-XVI, n. 1708, che detta norme per il gratuito patrocinio nelle vertenze individuali del lavoro marittimo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1721, che modifica l'articolo 3 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 no-

vembre 1938-XVII, n. 1721, che modifica l'articolo 3 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare. (*Stampato* numero 2596-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1721, che modifica l'articolo 3 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine. (*Stampato* n. 2607-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura, nel testo concordato fra Governo e Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della Città di Udine, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

L'indennità è commisurata alla media tra il valore venale e quello ottenuto dall'imponibile se si tratta di fabbricati, ovvero

dell'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66 se si tratta di terreni e capitalizzato ad un saggio variabile dal 3,50 al 7 per cento, sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale.

All'articolo 13, prima del primo comma, è inserito il seguente:

Per quanto si riferisce all'esenzione della normale imposta sui fabbricati e delle relative sovraimposte, comunale e provinciale, valgono le concessioni contenute nel decreto 21 giugno 1938-XVI, n. 1094 ».

PRESIDENTE. Questo testo è stato concordato con la Commissione, non è vero, onorevole Ministro?

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Faccio osservare che vi sono due variazioni: una, all'articolo 5, ed un'altra all'articolo 13. Il Governo accetta l'aggiunta all'articolo 5, mentre considera superflua l'aggiunta all'articolo 13, in quanto esiste una legge generale che contempla tutti i fabbricati da costruire.

PRESIDENTE. Onorevole Caffarelli, avete inteso la dichiarazione dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici?

CAFFARELLI, *Relatore*. Ho inteso.

PRESIDENTE. Il Ministro dei lavori pubblici dice che l'aggiunta all'articolo 13 è perfettamente superflua, perchè risponde ad una legge generale già esistente.

CAFFARELLI, *Relatore*. La Commissione aveva pensato che fosse opportuno indicare per lo meno il residuo di esenzione venticinquennale che in questo caso era desiderabile fosse applicata, tanto più che il piano particolareggiato verrà applicato da qui a sette od otto anni, ed allora la esenzione venticinquennale, che sarà già ridotta a dodici o tredici anni, diventerà poca cosa, e sarebbe stato preferibile avere tutta la esenzione venticinquennale.

Il Ministro delle finanze non era d'accordo in questo.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. La nuova legge stabilisce l'esenzione per due anni completi per i fabbricati in costruzione, ed un venticinquesimo di carico di imposta al terzo anno in modo che al venticinquesimo anno l'imposta gravi per il cento per cento.

Quindi fra sette od otto anni gli stabili del piano particolareggiato avranno le stesse riduzioni di imposta.

CAFFARELLI, *Relatore*. Con questo chiarimento non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. In conseguenza l'aggiunta proposta all'articolo 13, prima del primo comma, viene soppressa.

Onorevoli Camerati, molti di voi, quando domando conferma se il testo che risulta concordato tra Commissione e Governo lo sia effettivamente, ritengono superflua tale domanda. Nel caso attuale, avete potuto constatare quanto tale domanda sia invece ogni volta opportuna!

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico, con la soppressione dell'aggiunta all'articolo 13, s'intende approvato.

Il disegno di legge sarà approvato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura. (*Stampato* n. 2653-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Bonaccini. Ne ha facoltà.

BONACCINI. Onorevoli Camerati, il Regio decreto che la Camera è chiamata ad esaminare per la conversione in legge, ha un'importanza che merita di essere posta in rilievo non solo perchè riguarda una delle provvidenze demografiche di più vasta applicazione, gli assegni familiari, ma perchè si riferisce al settore dell'agricoltura dove l'indice demografico è assai elevato e la provvidenza molto più sentita dalle masse lavoratrici.

Questo disegno di legge è stato giustificato dall'urgenza di adottare, nelle provincie dove se ne ravvisi la necessità, opportune modifiche al sistema stabilito dalla legge e dal regolamento attualmente in vigore, per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, sistema che in agricoltura ha dato luogo a non trascurabili difficoltà nell'applicazione pratica.

Ora il settore agricolo, per quanto concerne le aziende e la loro attrezzatura, non differisce in misura troppo sensibile tra provincia e provincia. Nella grande maggioranza,

le aziende agricole sono a tipo familiare con una contabilità elementare che non consente possibilità di accertamenti e di controlli efficaci sul numero delle giornate di lavoro effettuate, specialmente per i lavoratori giornalieri e di conseguenza sugli esatti versamenti del contributo stabilito dalla legge.

Gli assegni familiari sono oggi pienamente sentiti nella loro finalità e nel loro significato dai lavoratori agricoli; anzi si potrebbe dire che sono penetrati ormai, oltrechè nella conoscenza, nella coscienza stessa dei lavoratori, sia perchè rappresentano un tangibile riconoscimento dei valori demografici, sia perchè in effetti costituiscono un sensibile apporto al bilancio familiare. E i lavoratori che ne hanno il diritto non trascurano più di richiedere gli assegni loro spettanti e tanto meno sono disposti a rinunciarvi, anzi nei confronti del beneficio corrisponde attualmente, e sempre più corrisponderà in seguito, una totalitaria richiesta di erogazioni di assegni. Ora per le difficoltà cui ho sopra accennato, difficoltà che non sono particolari di questa o di quella provincia, ma in un certo senso generali, questo Regio decreto che serve a modificare le norme attualmente in vigore per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, porterà certamente dei notevoli benefici in quelle provincie dove si renderà necessaria la sua applicazione. Ma per raggiungere una certa stabilità della gestione, io ritengo che tale provvedimento non sia bastevole per eliminare gli inconvenienti riscontrati nella pratica applicazione della legge, e difficilmente permetterà di concedere l'erogazione della provvidenza a tutti i capi famiglia che ne hanno il diritto, e nel tempo stesso di raggiungere il conseguente e necessario equilibrio fra contributi riscossi e assegni erogati.

Per queste considerazioni, e tenuto presente che questa provvidenza è fortemente sentita dai lavoratori agricoli, raccomando all'onorevole Ministro delle corporazioni di esaminare la possibilità di estendere tale decreto a tutte le provincie del Regno.

Come giustamente fa rilevare il relatore, sarebbe quindi necessario stabilire per legge l'adozione dell'obbligo da parte degli esattori di rispondere del non riscosso per riscosso, inquantochè non appare garanzia adeguata la possibilità concessa dall'articolo 4 del Regio decreto in esame, che alla eventuale deficienza nella riscossione dei contributi si possa rimediare con la riscossione suppletiva entro il termine di due anni dalla fine dell'esercizio.

La estensione di questo Regio decreto a tutte le provincie del Regno, e la conseguente garanzia degli esattori del non riscosso per riscosso, concorrono indubbiamente a migliorare il servizio degli assegni familiari, perchè permettono la erogazione della provvidenza a tutti gli aventi diritto con maggiore sicurezza e stabilità al bilancio della particolare gestione.

In tal modo i benemeriti lavoratori rurali potranno vedere assicurata negli assegni familiari la realizzazione di un premio alla dura fatica di ogni giorno e alla loro incondizionata fedeltà al Regime.

È certo che l'onorevole Ministro delle corporazioni, che segue con particolare attenzione questa provvidenza voluta dal Regime per l'incremento demografico della Nazione, accoglierà benevolmente le mie raccomandazioni, affinché il problema degli assegni familiari in agricoltura trovi al più presto, ed in senso nazionale, la sua completa sistemazione, cioè l'equilibrio fra il gettito dei contributi e l'onere delle prestazioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Michelini. Ne ha facoltà.

MICHELINI. Onorevoli Camerati, nel completo e complesso quadro delle realizzazioni volute dal Regime nel campo sociale, quella degli assegni familiari ha certo particolare interesse per le alte finalità demografiche che si prefigge.

Ed è per questo che, ovunque, è stata accolta con largo spirito di comprensione dagli agricoltori presso i quali la famiglia è sempre il sacrario di ogni affetto e la incitatrice di ogni attività.

Nella pratica applicazione, il provvedimento legislativo aveva però, in alcune provincie, dato luogo a qualche difficoltà derivante dalla speciale procedura e dalle specifiche condizioni dell'ambiente sociale agricolo. Ad esse tende appunto ovviare il provvedimento legislativo sottoposto al vostro esame.

Sarebbe però stato grave errore estendere le nuove norme procedurali a tutte le provincie. Opportunamente l'articolo 1 stabilisce così che « la riscossione dei contributi per gli assegni familiari nell'agricoltura e la erogazione degli assegni stessi possono essere disciplinate, in deroga alla procedura prevista dagli articoli 45 e 48 del Regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, nelle provincie in cui se ne ravvisi la necessità e vi siano le possibilità di attuazione, mediante convenzioni stipulate fra le Unioni provinciali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura e le sedi dell'Istituto Nazionale Fa-

scista della previdenza sociale e approvate con decreto del Ministro delle corporazioni, sentita la Sezione agricola del Comitato speciale per gli assegni familiari ».

Molto saggiamente si è voluto che il particolare sistema di determinazione e di riscossione dei contributi per gli assegni familiari venga applicato solo in quelle provincie in cui, per le particolari condizioni ambientali, il sistema stesso abbia realmente possibilità di dare buoni risultati.

L'articolo 4 del Regio decreto-legge in esame afferma poi la necessità che qualora i contributi riscossi annualmente nella provincia non raggiungessero l'importo previsto o non fossero sufficienti rispetto alla occupazione effettiva della mano d'opera, si possa procedere alla formazione dei ruoli suppletivi.

Nessun dubbio certo sulla opportunità di questi ruoli suppletivi, ma non va però dimenticato che tale necessità non può essere indicata dalla mano d'opera esistente in provincia, poichè è chiaro che l'elemento determinante l'onere contributivo non deve essere desunto dal numero dei lavoratori, ma bensì dalle giornate lavorative effettivamente o presuntivamente prestate.

Tenuto presente poi il concetto mutualistico che informa la legge, sembra ovvio che nell'eventuale riparto fra le provincie — ove i contributi sono determinati presuntivamente — di quel maggior onere che si rendesse necessario per coprire il fabbisogno... (*Interruzioni*).

GIUNTA. Gli agricoltori non hanno più una lira in tasca. Vedrete che cosa succederà del nostro patrimonio nazionale.

PRESIDENTE. Andate avanti! Non raccogliete le interruzioni.

GIUNTA. L'agricoltura è in condizioni fallimentari.

PRESIDENTE. Andiamo avanti!

MICHELINIin relazione alle risultanze di gestione, siano adottati criteri in dipendenza dei quali, praticamente, le singole provincie non vengano ad essere gravate di un carico superiore a quello che avrebbero assunto con l'applicazione totalitaria della legge 17 giugno 1937, n. 1048. (*Commenti*).

Per quanto riguarda poi il *deficit* accertato nella gestione degli assegni familiari in agricoltura, è da tener presente che esso difficilmente potrà essere colmato da una più generale applicazione della legge — sia pure con l'adozione del sistema contemplato dal Regio decreto-legge in questione — dovendo esso probabilmente essere attribuito alla par-

icolare ottima situazione demografica del settore agricolo. In tal caso, sembrerebbe giusto che, a colmare il *deficit* stesso, concorressero le rimanenze attive delle gestioni assegni familiari dei settori industriale e commerciale. (*Interruzioni*).

Mi sia ancora consentito rivolgere all'onorevole Ministro una parola di gratitudine per il provvedimento allo studio tendente alla unificazione, nel campo agricolo, dei modi di accertamento e di riscossione dei vari contributi di carattere sindacale, assicurativo ed assistenziale.

Gli agricoltori attendono da tale provvedimento una semplificazione delle norme di carattere burocratico che tante difficoltà hanno creato nelle nostre campagne (*Benissimo!*) e auspicano che in un non lontano domani possa ancora realizzarsi quel coordinamento degli organi assicurativi e assistenziali che consentirebbe una economia nelle spese di gestione ed una più perfetta assistenza alle classi lavoratrici. (*Bene — Applausi*).

Onorevoli Camerati! I rurali, prototipi di un popolo che donerà ai nuovi Imperi la civiltà di Roma, che hanno l'orgoglio di non avere mai contaminato con incroci ed imbastardimenti la santità della razza, sentono tutta la bellezza, tutta la poesia delle provvidenze sociali che il Regime quotidianamente crea per la sacra difesa della stirpe, potenza e gloria della Patria. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni. Ne ha facoltà.

RICCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. È interessante che i camerati Bonaccini e Michelini abbiano rilevato gli inconvenienti che si sono riscontrati nella riscossione dei contributi ed erogazioni degli assegni familiari nel settore agricolo.

Questi inconvenienti non si sono verificati nel settore industriale e nel settore commerciale, ed il Ministero delle corporazioni, proprio in questi ultimi tempi, considerato il concetto mutualistico che ha ispirato la legge sui contributi, ha deciso di intervenire, almeno in via provvisoria, con i contributi industriali per sanare il settore agricolo. (*Benissimo*).

Naturalmente il Ministero delle corporazioni pensa che la introduzione del sistema dei ruoli possa dare i risultati che noi ci proponiamo, cioè che i contributi in agricoltura corrispondano alle erogazioni o quasi. È verissimo quanto dice il camerata Michelini: il problema demografico nel settore agricolo

è molto più vasto di quello del settore industriale. Quindi i contributi difficilmente riusciranno a coprire le erogazioni. Ma, sempre per quel concetto mutualistico che regola il funzionamento di questa legge, il Ministero delle corporazioni non mancherà di intervenire anche negli anni prossimi con i contributi in eccedenza del settore industriale per sanare il settore agricolo.

Qui vedo nella relazione che sono stati fatti dei rilievi al sistema dei ruoli, alla opportunità di applicare il sistema dei ruoli in alcune provincie o in tutte le provincie del Regno. Siamo ancora sul terreno sperimentale, vedremo i risultati.

Si pensa anche alla opportunità di impegnare più decisamente gli esattori in questa questione.

Mi sembra il caso di considerare gli esattori come degli agenti sempre abbastanza solerti nelle loro funzioni, e quindi attribuire loro le responsabilità anche dei contributi non riscossi, sarebbe un eccesso.

Bisogna, a mio modesto avviso, impegnare, anche da questa sede, le organizzazioni sindacali (*Bene*), sia quelle dei datori di lavoro che dei lavoratori, perchè gli esattori possano avere la collaborazione di cui hanno bisogno per assolvere il loro compito.

Mi pare che il problema sia stato abbastanza considerato nei suoi aspetti. Diamo assicurazione tanto al camerata Bonaccini, quanto al camerata Michelini che il Ministero delle corporazioni, che ha rilevato e rileva giornalmente gli inconvenienti che in questo settore si verificano, provvederà, con i mezzi a disposizione e con le facoltà e l'autorità che è concessa al Ministro anche in base al decreto che abbiamo testé esaminato, per la soluzione di questo problema che è importantissimo e che ha dato dei benefici che forse noi non pensavamo, tanto dal punto di vista politico, quanto dal punto di vista sociale. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli camerati Acerbo, Marquet e Pennavaria a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

ACERBO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sullo Schema di Regolamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, di iniziativa della Commissione permanente per il Regolamento della Camera. (*Applausi*).

MARQUET. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione per le petizioni su alcune petizioni.

PENNAVARIA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione permanente su alcune registrazioni con riserva della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera i disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, concernente la istituzione di un Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. (2705)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1832, concernente il trattamento di pensione di guerra al personale militare inviato in Cina. (2706)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 1833, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1938-39. (2707)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge. Saranno inviati alle Commissioni competenti.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1781, contenente norme per la cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1781, contenente norme per la cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali. (*Stampato n. 2665-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1781, contenente norme per la cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Passaggio dei servizi geofisici dal Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Passaggio dei servizi geofisici dal Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche. (*Stampato n. 2673-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

I servizi geofisici ora affidati al Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica, esclusi quelli di meteorologia e climatologia, saranno assunti dal Consiglio nazionale delle ricerche.

(È approvato).

ART. 2.

Insieme ai sopradetti servizi saranno gradualmente ceduti al Consiglio nazionale delle ricerche, come verrà specificato nella convenzione di cui all'articolo 6:

1º) in uso temporaneo, gli edifici e i locali demaniali attualmente occupati dagli Osservatori e dalle Stazioni geofisiche e sismiche dipendenti dal Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica;

2º) a titolo gratuito, il materiale scientifico e bibliografico del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica.

(È approvato).

ART. 3.

In dipendenza del trasferimento dei servizi di cui al precedente articolo 1, nei ruoli organici del personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica, di cui alla tabella *H* annessa al Regio decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327:

a) sono soppressi un posto di geofisico capo (grado VII), un posto di geofisico (grado IX) e 3 posti di custode;

b) sono resi transitori un posto di geofisico (grado IX) ed un posto di custode, i quali resteranno rispettivamente soppressi con la prima vacanza che in ciascuno dei due ruoli si verificherà dopo l'entrata in vigore della presente legge.

È fatta salva l'osservanza del disposto dell'articolo 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, relativamente al ruolo dei geofisici.

(È approvato).

ART. 4.

Il Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica assumerà il nome di « Regio ufficio centrale di meteorologia e climatologia ».

(È approvato).

ART. 5.

In dipendenza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della presente legge, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, a decorrere dall'esercizio finanziario 1938-XVI-1939-XVII e per gli esercizi successivi, la somma di lire 90,000, a titolo di contributo a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

Peraltro, nella prima applicazione della presente legge e fino a quando non si sarà verificata la soppressione di posti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 3, il contri-

buto suddetto sarà limitato all'ammontare del trattamento complessivo — per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, determinato sulla base dell'importo medio di tali emolumenti — inerente ai posti di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 3, e sarà aumentato in corrispondenza alla eliminazione dei posti indicati alla lettera *b*) fino a raggiungere l'anzidetta cifra di lire 90,000 annue.

La somma che, in esecuzione delle disposizioni del comma precedenti, sarà annualmente iscritta nello stato di previsione del Ministero delle finanze, sarà portata in diminuzione dello stanziamento del capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

ART. 6.

Con convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'agricoltura e foreste, il Provveditorato generale dello Stato e il Consiglio nazionale delle ricerche e che dovrà essere approvata con decreto Reale, su proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di Pretura nel comune di Sogliano al Rubicone e determinazione del numero dei magistrati addetti alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di Pretura nel comune di Sogliano al Rubicone e determinazione del numero dei magistrati addetti alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno. (*Stampato* n. 2674-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di Pretura nel comune di Sogliano al Rubicone e la determinazione del numero dei magistrati addetti alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Riordinamento dell'Istituto nazionale del dramma antico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'Istituto nazionale del dramma antico. (*Stampato* n. 2679-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

L'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, eretto in Ente morale con il Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1767, è denominato Istituto nazionale del dramma antico, ha personalità giuridica ed è posto sotto la diretta vigilanza del Ministero della cultura popolare che la eserciterà d'intesa con il Ministero dell'educazione nazionale per quanto rientra nella competenza di questo.

(È approvato).

ART. 2.

L'Istituto nazionale del dramma antico ha il fine di rievocare nel Teatro Greco di Siracusa, in quello romano di Ostia e negli altri teatri antichi del Regno le opere teatrali della classicità greca e latina.

Esso inoltre promuove ed incoraggia tutte le iniziative e tutte le attività dirette a divulgare la conoscenza del teatro classico greco e latino.

(È approvato).

ART. 3.

Tutte le iniziative di enti o di privati dirette alla rievocazione di opere del teatro classico greco e latino sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, che può esercitarla per mezzo dell'Istituto nazionale del dramma antico.

(È approvato).

ART. 4.

L'Istituto del dramma antico è retto da un presidente nominato dal Capo del Governo, assistito da un Consiglio direttivo nominato dal Ministro della cultura popolare, secondo le norme contenute nello Statuto.

(È approvato).

ART. 5.

L'Istituto ha la sede in Roma. Esso ha anche un ufficio in Siracusa, in locali apprestati col concorso dell'Amministrazione provinciale e del Comune di Siracusa.

(È approvato).

ART. 6.

Le entrate dell'Istituto sono costituite, a partire dall'esercizio finanziario 1937-38, dai seguenti contributi annui:

1°) Ministero della cultura popolare, lire 100,000, che graveranno sui normali stanziamenti di bilancio;

2°) Amministrazione provinciale di Siracusa, lire 20,000;

3°) Comune di Siracusa, lire 20,000;

4°) Consiglio provinciale delle Corporazioni di Siracusa, lire 10,000;

5°) Governatorato di Roma, lire 20,000;

6°) Contributi annuali dei soci; redditi dei beni patrimoniali; nonchè da qualunque altro contributo di enti o di privati e da qualsiasi eventuale entrata derivante dalle attività dell'Istituto.

(È approvato).

ART. 7.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro della cultura popolare, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'educazione nazionale, sarà provveduto all'approvazione del nuovo Statuto che, in applicazione della presente legge, dovrà reggere l'Istituto.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri. (*Stampato* numero 2684-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Distacco del comune di Rocchetta Sant'Antonio dalla provincia di Avellino e sua aggregazione a quella di Foggia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Distacco del comune di Rocchetta Sant'Antonio dalla provincia di Avellino e sua aggregazione a quella di Foggia. (*Stampato* n. 2688-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« Il comune di Rocchetta Sant'Antonio è staccato dalla provincia di Avellino e aggregato a quella di Foggia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, contenente norme per la disciplina della industria della panificazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, contenente norme per la disciplina della industria della panificazione. (*Stampato* n. 2629-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, contenente norme per la disciplina della industria della panificazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1117, contenente norme per l'attuazione del piano autarchico per la siderurgia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1117, contenente norme per l'attuazione del piano autarchico per la siderurgia. (*Stampato* numero 2651-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Se ne dia lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1117, conte-

nente norme per l'attuazione del piano autarchico per la siderurgia, *nel seguente nuovo testo:*

ART. 1.

Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, in applicazione di quanto disposto dal Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, determinerà le norme per la distribuzione dei rottami di ferro e di acciaio e della ghisa, fra le ditte produttrici di ferro e di acciaio, regolando in tal modo la produzione siderurgica attraverso quella dell'acciaio greggio, al fine di realizzare il piano formulato dalla Corporazione della metallurgia e della meccanica ed approvato dalla Commissione suprema per l'autarchia.

A tal fine, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra considererà separatamente le esigenze delle ditte che dovranno lavorare in modo continuativo con gli impianti a ciclo integrale della grande potenzialità prevista dal piano autarchico, partendo dai minerali e recuperando gas sottoprodotti (gruppo *A*) e di quelle altre che non procederanno alla realizzazione degli impianti suddetti e pertanto continueranno a lavorare con prevalente uso di rottami (gruppo *B*).

Alle ditte del gruppo *A*, a mano a mano che entreranno in completo funzionamento gli impianti a ciclo integrale suddetti, saranno ridotte le assegnazioni di rottami ed esse, in definitiva, quando la produzione annua complessiva per il consumo italiano dovesse raggiungere le tonnellate 2,500,000 di acciaio grezzo, previste dal piano autarchico, dovranno, per la fabbricazione del loro acciaio destinato alla produzione di massa, essere in grado di impiegare rottami di produzione propria o di terzi, in misura che non risulti mediamente superiore al 10 per cento della carica, per poter mettere a disposizione dell'Ente distribuzione rottami le eccedenze di rottami di loro produzione. Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra esigerà che la percentuale del 10 per cento non sia superata, quando ciò sia necessario per avere una disponibilità sufficiente a consentire alle ditte del gruppo *B* di effettuare globalmente la produzione loro riservata come in appresso.

Alle ditte del gruppo *B*, a partire dal 1º luglio 1938-XVI, le assegnazioni dei rottami e della ghisa, nel rapporto reciproco di utilizzazione che il Commissariato determinerà, saranno fatte in modo che, salvo le disposizioni particolari dell'articolo 3, il complesso delle ditte del gruppo *B* possa produrre an-

nualmente acciaio grezzo in misura uguale alla produzione da esse conseguita nel periodo 1º luglio 1936-30 giugno 1937, corrispondente al quantitativo previsto dal piano autarchico, se la produzione complessiva di acciaio grezzo per il consumo italiano sarà compresa fra quella del detto periodo e le tonnellate 2,500,000 od in misura proporzionalmente minore, qualora la detta produzione complessiva dovesse scendere al di sotto del livello raggiunto in tale periodo.

ART. 2.

Qualora, a partire dal 1º luglio 1938-XVI, la produzione annua complessiva di acciaio grezzo per il consumo italiano dovesse superare il quantitativo prodotto nel periodo 1º luglio 1936-30 giugno 1937, anche prima che siano in completo funzionamento gli impianti a ciclo integrale, di cui al secondo comma dell'articolo 1, ed autorizzati dal Ministero delle corporazioni, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra disporrà in modo che i rottami e la ghisa, necessari per la maggior produzione, siano assegnati esclusivamente alle ditte del gruppo *A*, che procedano alla realizzazione dei grandi impianti suddetti. E ciò fino a quando la produzione complessiva di acciaio grezzo, destinata al consumo italiano, abbia raggiunto il livello annuo di 2,500,000 tonnellate previsto dal piano autarchico.

ART. 3.

Le norme di cui all'articolo 1, ultimo capoverso, valgono fino a quando, ultimati i nuovi impianti a ciclo integrale delle ditte del gruppo *A*, non sia stata, in dodici mesi consecutivi, raggiunta la produzione di 2,500,000 tonnellate di acciaio grezzo.

Se successivamente al verificarsi delle dette due condizioni, la produzione di acciaio grezzo di dodici mesi consecutivi dovesse scendere al disotto di 2,500,000 tonnellate, la diminuzione sarà sopportata da entrambi i gruppi *A* e *B*, in proporzioni uguali, ed analogamente verranno ripartiti gli eventuali successivi aumenti fino al limite di tonnellate 2,500,000.

Se, invece, la produzione dovesse superare le tonnellate 2,500,000 di acciaio grezzo, la sovrapproduzione stessa dovrà essere suddivisa fra le ditte del gruppo *A* e quelle del gruppo *B*, in modo che per questa sovrapproduzione non si debba procedere ad importazione di rottami dall'estero.

ART. 4.

La produzione di acciaio grezzo, effettuata dalle ditte del gruppo *B*, fissata nel suo complesso dall'ultimo capoverso dell'articolo 1, sarà di norma ripartita fra le varie ditte dello stesso gruppo *B*, in misura proporzionale alla produzione di acciaio grezzo, effettuata, da ciascuna di esse, nel periodo dal 1° gennaio 1935 al 31 dicembre 1937.

Tuttavia il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ai fini di facilitare l'esecuzione del piano autarchico e di promuovere le concentrazioni e le specializzazioni utili a contenere al più basso livello il costo dei prodotti siderurgici, nonchè di adeguare la produzione ai mutamenti di tipi e qualità di prodotti richiesti dal mercato, potrà disporre, sentite le ditte interessate, trasferimenti di produzione di acciaio e quindi di assegnazioni di rottami e di ghisa, transitori o definitivi, da ditta a ditta oltrechè fra stabilimenti della stessa ditta.

La produzione del ferro a pacchetto, che non è contemplata nelle precedenti disposizioni del presente decreto, verrà periodicamente stabilita dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

La produzione cui avessero eventualmente diritto gli impianti di acciaieria, non esistenti o non funzionanti nel triennio considerato, sarà fissata dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, a valere sulla quota di competenza delle ditte del gruppo *B*.

ART. 5.

Gli eventuali ricorsi relativi all'esecuzione e svolgimento del piano autarchico, in applicazione dei precedenti articoli, saranno inviati al Ministro per le corporazioni per la definitiva risoluzione.

Il Ministro per le corporazioni, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, decide con suo decreto definitivo ed insindacabile.

ART. 6.

Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra detterà le norme generali e particolari per provvedere alle determinazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, potranno essere emanate norme per l'esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modifica della data dei censimenti generali della popolazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica della data dei censimenti generali della popolazione. (*Stampato* n. 2623-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« Il primo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930-IX, n. 1839, è modificato nel modo seguente:

« I censimenti generali della popolazione del Regno, dell'Africa italiana e dei possedimenti italiani si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia ogni cinque anni alla data del 31 dicembre.

« Il censimento generale della popolazione successivo alla emanazione della presente legge avrà luogo il 31 dicembre del 1941-XX ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, contenente norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ago-

sto 1938-XVI, n. 1388, contenente norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici. (*Stampato* n. 2625-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, contenente norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, contenente modificazione del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del Tribunale per i minorenni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, contenente modificazione del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del Tribunale per i minorenni. (*Stampato* n. 2693-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, contenente modificazione del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del Tribunale per i minorenni ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni. (*Stampato* n. 2344-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e modificato con la legge 12 gennaio 1928-VI, n. 93, col Regio decreto-legge 4 ottobre 1928-VI, n. 2327, con la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1954, e con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2250, sono apportate le aggiunte e varianti di cui agli articoli seguenti.

(È approvato).

ART. 2.

Al primo comma dell'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

« i) i soggetti da riproduzione e da allevamento (fattrici e puledri), facenti parte delle stazioni speciali di monta selezionate, istituite ai sensi del Regio decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1734 ».

Tra il secondo e il terzo comma dello stesso articolo è inserito il seguente comma:

« Sono altresì esenti dalla requisizione, ma non anche dalle riviste e dalle dichiarazioni, di cui nei seguenti articoli, gli automezzi in dotazione alla Croce Rossa Italiana. È però in facoltà dell'autorità militare di requisire quell'aliquota di automezzi che even-

tualmente risultasse esuberante alle necessità della Croce Rossa Italiana ».

(È approvato).

ART. 3.

Nell'articolo 8, le parole « e da un esperto... » sono sostituite dalle seguenti: « dal direttore del deposito cavalli stalloni competente per territorio, e da un esperto ».

(È approvato).

ART. 4.

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 9-bis. — Nel caso di requisizione definitiva, oltre a quelle di cui al precedente articolo, spetta al proprietario di autoveicoli e carri rimorchio requisiti un'indennità corrispondente alla tassa di circolazione già soddisfatta, limitatamente alla quota parte relativa ai mesi interi che intercorrono fra la data di requisizione e la scadenza della rata soddisfatta.

« Inoltre ogni contratto assicurativo relativo al capo precettato decade automaticamente per effetto dell'avvenuta requisizione dal giorno stesso in cui la requisizione ha avuto luogo; le società assicuratrici non possono applicare penalità per l'anticipata risoluzione del contratto determinata da requisizione.

« Le società assicuratrici hanno l'obbligo di rimborsare la quota parte dei premi anticipati e non ancora goduti, riferiti al periodo decorrente dal primo del mese successivo alla data dell'avvenuta requisizione.

« Il proprietario del capo requisito richiederà il rimborso dovutogli su presentazione di certificato rilasciato dalla competente Commissione e che attesti l'avvenuta requisizione del capo in questione ».

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — La requisizione può anche farsi in forma di semplice noleggio sulla base della precettazione preventiva per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorità militare. Tuttavia, trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione noleggio, che questa sia trasformata in requisizione definitiva.

« Nel caso di requisizione a noleggio i contratti assicurativi s'intenderanno sospesi per la durata della requisizione. Essi riprenderanno automaticamente il loro corso alla data di restituzione del capo precettato e la scadenza sarà prorogata di un periodo eguale alla durata della requisizione stessa.

« All'atto del prelevamento, quando si tratti di requisizione a noleggio, la Commissione provinciale deve redigere un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo requisito e la determinazione del prezzo attuale da farsi a norma dell'articolo 9.

« La parte sarà anche invitata ad esporre le sue eventuali osservazioni ed a sottoscrivere il verbale. In caso di rifiuto se ne prenderà nota sul verbale stesso.

« Al proprietario che adempie in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio, è corrisposto, con la prima rata d'indennità, un premio entro i limiti stabiliti dalle norme di attuazione della presente legge.

« La restituzione del capo requisito per noleggio è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro.

« Per tutti i capi non contemplati dal successivo articolo 12-bis il computo dell'indennità di requisizione e la modalità per la corresponsione saranno regolati come segue:

« L'indennità di requisizione è raggugliata all'interesse legale commerciale sul prezzo predetto, oltre ad una quota da calcolarsi al termine della requisizione in ragione non superiore ad un sesto del prezzo stesso per un anno di uso del capo requisito.

« Tale quota sarà non superiore ad un dodicesimo se trattasi di quadrupedi.

« Nel calcolare la quota per le frazioni di anno, il mese incominciato si avrà per compiuto.

« Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, la Commissione provinciale liquiderà al proprietario una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennità che, se del caso, potrà anche raggiungere la totalità del valore del capo stesso.

« Se il noleggio eccede la durata di un mese, l'indennità può essere corrisposta a rate quindicinali posticipate ».

(È approvato).

ART. 6.

Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 12-bis.* — Per la requisizione a noleggio degli autoveicoli e carri rimorchio l'indennità sarà composta dei seguenti elementi:

a) una quota per remunerazione del capitale, ragguagliata all'interesse legale commerciale del prezzo attuale, stabilito a norma dell'articolo 9;

b) una quota di ammortamento del capitale calcolata sul prezzo di acquisto del veicolo nuovo e sulla base di *sette* anni di servizio;

c) rimborso di una quota proporzionale alla tassa di circolazione, sempreché questa sia già stata pagata, e pel solo periodo corrispondente al pagamento già avvenuto;

d) una quota di rimborso di altre spese varie già in atto e non recuperabili, quali ad esempio: contributo integrativo di utenza stradale, diritti di collaudo ed immatricolazione, contratto di affitto di rimessa, contratto di locazione d'opera col personale addetto alla condotta, ecc.

« Tale quota in ogni caso non potrà superare quella corrispondente ad annue lire 12,000 per ogni veicolo.

« La quota di cui alla lettera *b)* è remuneratrice del degradamento dell'autoveicolo col l'uso normale di esso. Nel caso che durante il tempo della requisizione l'autoveicolo o carro rimorchio requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, la Commissione provinciale liquiderà al proprietario una maggiore indennità in proporzione al maggior grado di deterioramento verificatosi.

« Tale indennità, se del caso, potrà anche raggiungere la totalità del valore del capo requisito, fatta deduzione delle quote per tale titolo già corrisposte coll'indennità di noleggio.

« È in facoltà del Ministero della guerra di stabilire i limiti delle quote da corrispondersi per i motivi di cui alla lettera *d)*, senza però superare in nessun caso i massimi sopra specificati.

« La corresponsione delle quote di cui alle lettere *c)* e *d)* è subordinata alla presentazione di tutti i documenti legali (libretto di circolazione, contratti, ricevute, ecc.) atti a dimostrare l'entità delle spese realmente incontrate dal proprietario. Qualora per circostanze eccezionali il proprietario non riu-

scisse a presentare tutti i documenti prima del pagamento della prima rata, l'indennità sarà stabilita provvisoriamente dalla Commissione in base agli elementi già accertati, salvo successiva integrazione dopo l'avvenuta presentazione dei documenti mancanti.

« Il pagamento dell'indennità di noleggio degli autoveicoli e dei carri rimorchio sarà fatto allo scadere d'ogni decade, qualunque sia la durata del noleggio ».

(È approvato).

ART. 7.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« *Art. 16.* — Il prezzo e la indennità di requisizione dovuti secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore ad un decimo quando la cosa requisita o con la quale si soddisfa la requisizione di cui all'articolo 15 è mezzo al fine dell'esercizio di una industria, di un commercio, e non sia prontamente sostituibile, o costituisca l'unico mezzo di sostentamento e di lavoro del proprietario ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1607, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, costitutivo dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1607, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, costitutivo dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia. (*Stampato* n. 2649-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1607, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge

6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, costitutivo dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane. (*Stampato n. 2325-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, secondo comma del sub-articolo 1, le parole: è in Genova, sono sostituite dalle altre: è in Roma.

Allo stesso articolo 1, in fine del sub-articolo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

Fra i prodotti e sottoprodotti delle banane, la lavorazione ed il commercio dei quali formano oggetto di monopolio dello Stato, sono compresi i seguenti ricavati o derivati dalla banana:

a) essenze, liquori, sciroppi, alcool, solventi, peptine;

b) marmellate, gelatine, confetture, canditi;

c) crema, profumi, oli essenziali, saponi, lozioni, cosmetici, dentifrici;

d) farine naturali ed integrali, generi di pasticceria e biscotteria;

e) banane-fico e banane secche;

f) mangime per bestiame;

g) acido tannico, zucchero, cellulosa nelle varie forme, fibre tessili, cordami, manufatti.

La fabbricazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti di cui al precedente comma, nonchè l'uso della voce « banana » e similari nelle determinazioni ed indicazioni di qualsiasi prodotto industriale e commerciale, anche se trattati con essenze chimiche e senza utilizzazione del frutto, costituiscono infrazioni al monopolio e daranno luogo all'applicazione delle sanzioni penali stabilite nell'articolo 3.

Allo stesso articolo 1, al sub-articolo 4, è sostituito il seguente:

Art. 4. — La Regia Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione, da un Comitato direttivo e da un Consigliere delegato.

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) un Presidente;

b) due funzionari del ruolo di Governo del Ministero dell'Africa Italiana;

c) tre funzionari, complessivamente, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato e dell'Azienda dei monopoli di Stato, designati dal Ministro per le finanze;

d) due funzionari designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni;

e) un esperto estraneo all'Amministrazione dello Stato.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione può essere scelto fra i dipendenti dello Stato di grado non inferiore al IV o tra persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Il Comitato direttivo è costituito, fra i componenti del Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro per le finanze e comprende, oltre il Presidente ed il Consigliere delegato, uno dei Consiglieri appartenenti al ruolo di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, due dei Consiglieri appartenenti all'Amministrazione finanziaria, ed il Consigliere appartenente al Ministero delle corporazioni.

Il Comitato si aduna almeno due volte al mese.

Allo stesso articolo 1, al sub-articolo 5, è sostituito il seguente:

Art. 5. — Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto

Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Il Consigliere delegato è nominato fra i componenti del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Se il Presidente od il Consigliere delegato sono funzionari del ruolo di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, possono essere collocati fuori ruolo, entro i limiti numerici e di grado consentiti dalle relative disposizioni.

Durante le assenze o gli impedimenti del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere delegato.

Gli assegni al Presidente e quelli al Consigliere delegato sono stabiliti, ad ogni nomina, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

I poteri e le attribuzioni del Comitato direttivo, del Presidente e del Consigliere delegato sono stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, da approvarsi dai Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Il termine del 30 giugno 1938-XVI, stabilito dall'articolo 11 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, è prorogato al 30 giugno 1939-XVII.

È aggiunto il seguente articolo 3:

ART. 3.

Gli emendamenti relativi agli articoli 4 e 5 ed al secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, si applicano dal 16 dicembre 1938-XVII; le disposizioni degli ultimi due commi del nuovo testo dell'articolo 1 del decreto medesimo si applicano 30 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, concernente il riordinamento degli Istituti privati di istruzione media.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, concernente il riordinamento degli Istituti privati di istruzione media. (*Stampato* n. 2379-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione.

MARCUCCI, Segretario, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, concernente il riordinamento degli Istituti privati d'istruzione media, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

È istituito l'Ente Nazionale dell'Insegnamento Medio (E. N. I. M.) col compito di istituire e gestire istituti d'istruzione media (classica, scientifica, magistrale, artistica, tecnica e professionale) per delega dello Stato e di portare una fondamentale unità didattica, educativa e politica negli Istituti privati d'istruzione media.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

I comuni e le provincie e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che gestiscano, o intendano istituire, istituti di istruzione media pareggiati o parificati possono chiedere che gli istituti stessi siano gestiti per delega dall'Ente o da esso istituiti e gestiti.

La domanda è rivolta all'E. N. I. M., che la sottopone, col suo parere, al Ministro per l'educazione nazionale, il quale decide, con proprio decreto e di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

In caso di accettazione della domanda di pareggiamento, tutta la suppellettile scolastica passa in uso gratuito all'Ente e il contributo che sarà stabilito a carico del comune o della provincia o della istituzione di assistenza e beneficenza ha carattere di spesa obbligatoria. Hanno altresì carattere di spesa

obbligatoria i contributi che saranno assunti dagli Enti locali per gli Istituti, nei casi di cui agli articoli 6 e 14 del presente decreto. In caso di accettazione della domanda di parificazione, l'Ente delegante è tenuto a cedere in uso gratuito all'E. N. I. M. i locali, la luce, l'acqua, il riscaldamento, la suppellettile scolastica, il materiale didattico e scientifico, nonchè a garantire, salvo il conguaglio annuale con le tasse scolastiche riscosse dall'E. N. I. M., la somma che — caso per caso — sarà concordata fra l'E. N. I. M. e l'Ente delegante.

Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

A tutti gli Istituti gestiti per delega dall'Ente è riconosciuto il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, previsto dall'articolo 51 del regolamento 4 maggio 1925-III, n. 653, e dal 2° comma dell'articolo unico del Regio decreto 22 ottobre 1931-IX, n. 1410.

Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:

Per gli alunni degli istituti parificati l'E. N. I. M. è autorizzato a stabilire l'importo delle tasse, in misura superiore a quella dei corrispondenti istituti Regi ove gli enti deleganti, per necessità di bilancio, ne facessero richiesta.

In nessun caso potranno essere concesse dall'E. N. I. M. esenzioni, totali o parziali, dal pagamento delle tasse a favore degli alunni.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Possono far parte dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio in qualità di associati, quegli Istituti, gestiti da Enti o da privati che, per i mezzi e l'organizzazione di cui dispongono, e per l'azione già svolta nel campo dell'insegnamento, diano piena garanzia di assolvere il loro compito in modo del tutto rispondente alle esigenze dello Stato Fascista. Essi devono, all'atto della presentazione della domanda, corrispondere all'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio una tassa, nella misura che sarà stabilita nello statuto.

L'ammissione è subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

L'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio rispetterà le speciali caratteristiche degli Istituti tenuti da Enti ecclesiastici, in ordine alle loro particolari finalità e alla loro dipendenza dalla Autorità ecclesiastica.

Agli Istituti associati è concesso, per effetto dell'ammissione all'Ente Nazionale per

l'Insegnamento Medio, il beneficio del valore legale degli studi e degli esami previsto dall'articolo 51 del regolamento 4 maggio 1925-III, n. 653, e dal 2° comma dell'articolo unico del Regio decreto 22 ottobre 1931-IX, n. 1410.

A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, è abrogato l'articolo 6 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 sono sostituiti dai seguenti:

L'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio esercita altresì funzioni di vigilanza e di controllo sugli altri Istituti, non Regi, mediante i propri organi ispettivi centrali e valendosi anche della collaborazione dei Regi provveditori agli studi.

Le spese di vigilanza e d'ispezione sono a carico dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio.

Le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi Istituti, da parte di Enti o di privati, devono essere per tramite dei Regi provveditori inoltrate all'Ente Nazionale per l'Istruzione Media quattro mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico: il decreto di autorizzazione per l'apertura sarà emanato dal Ministro per l'educazione nazionale, su proposta dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio.

I requisiti morali, politici e professionali dei quali il richiedente deve essere provvisto, nonchè ogni altra condizione relativa all'apertura, saranno fissati nello statuto.

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente articolo 17-bis.

L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, è sostituito dal seguente:

Gli Istituti privati, parificati e pareggiati, possono, udito il parere dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio, essere sussidiati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Il primo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

L'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio adotta per tutti gli Istituti non Regi una pagella approvata dal Ministro per l'educazione nazionale, la quale è posta in vendita dall'Ente a totale suo beneficio, al prezzo che sarà fissato dallo stesso Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro delle finanze.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

Il Ministro per l'educazione nazionale può, sentito in ogni caso l'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio, ordinare la ra-

diazione di quegli Istituti associati che, a suo giudizio, non abbiano più i requisiti richiesti per farne parte; può, inoltre, su proposta dell'Ente, decretare — per ragioni di ordine morale, politico o didattico — la chiusura degli Istituti privati autorizzati.

Udito il parere dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio, il Ministro per l'educazione nazionale può decretare la revoca della parificazione concessa agli Istituti delegati di cui all'articolo 8, e — di concerto con il Ministro per le finanze — sopprimere, con proprio decreto, gli Istituti pareggiati di cui agli articoli 6 e 8 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione. (*Stampato* n. 2022-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

Il limite di età stabilito dal precedente comma è elevato, nei confronti del marito, di un periodo di tempo pari a quello dal medesimo eventualmente trascorso fuori del Regno come volontario o richiamato durante le operazioni belliche in Africa Orientale o come volontario in servizio non isolato all'estero.

All'articolo 9 è sostituito il seguente:

Alla nascita del primo figlio si condona il dieci per cento sulla somma mutuata; a quella del secondo il venti per cento; a quella del terzo il trenta per cento; a quella del quarto la somma residuale.

In occasione della nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento del prestito. Per il primo figlio non si fa luogo a tale rinvio quando la restituzione risulti già prorogata al diciottesimo mese per la provata gravidanza della moglie entro il quinto mese dal matrimonio.

Nel caso di parto multiplo, vengono accordati tanti condoni quanti sono i figli partoriti, ma non si fa luogo che alla concessione del rinvio di un solo anno.

Non si fa luogo al condono per i figli nati senza vita e per quelli che risultino deceduti entro cinque giorni dalla nascita.

Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico, ovvero di figlio nato morto o di figlio deceduto entro i cinque giorni dalla nascita, l'ammortamento del prestito si rinvia di sei mesi, a decorrere dalla data dell'evento, a meno che gli interessati già fruiscano della proroga al diciottesimo mese dal matrimonio prevista dall'articolo 6.

All'articolo 10, dopo il 2° comma, è aggiunto il seguente:

Le eventuali controversie tra la Provincia e l'Istituto suddetto sui rendiconti delle singole gestioni provinciali saranno decise dal Prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, con provvedimento definitivo.

All'articolo 13 è sostituito il seguente:

I prestiti familiari non sono concessi a coloro che fruiscono di premi di nuzialità a carico dello Stato, di altri enti pubblici o di aziende private.

Le inosservanze alle disposizioni del presente decreto e del regolamento che sarà emanato per l'esecuzione di esso, da parte dei mutuatari e dei datori di lavoro tenuti alla ritenuta e al versamento delle quote di ammortamento, saranno punite, ove non costituiscano reati espressamente contemplati da altre leggi, con un'ammenda entro il limite massimo di lire cinquecento, indipendentemente dall'obbligo degli inadempienti di rispondere delle somme dovute.

Per la disciplina delle contravvenzioni di cui al comma precedente, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383,

rimanendo sostituito al Podestà il Preside della Provincia.

Nel regolamento si potrà stabilire a carico dei mutuatari e dei datori di lavoro inadempienti la corresponsione di un interesse in misura non superiore al sei per cento sulle somme indebitamente avute o trattenute e su quelle di cui non si sia fatta la ritenuta o non si sia eseguito il versamento nei termini prescritti. Potrà altresì stabilirsi la decadenza dal termine per la restituzione delle somme mutate.

All'articolo 15 è sostituito il seguente:

Alla imposta sul celibato, istituita col Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, numero 2132, nella misura specificata nel Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 265, sono soggetti, a decorrere dal 1º gennaio 1938, gli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate dello Stato, esclusi coloro per i quali non si siano ancora verificate le condizioni prescritte dalle disposizioni in vigore per poter contrarre matrimonio.

All'articolo 17, la parola: effettivamente, contenuta nel 5º comma, sub articolo 122, è sostituita dalla parola: rispettivamente.

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal 1º del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1º del mese successivo.

Agli insegnanti elementari straordinari è concesso, nel caso di nascita di figli, lo stipendio iniziale di ordinario della rispettiva categoria, fermo il supplemento di servizio attivo di straordinario. Tale concessione non implica anticipata nomina ad ordinario.

Ai dipendenti statali che abbiano avuto un figlio durante il periodo di prova di cui all'articolo 17 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'aumento periodico è concesso con decorrenza dalla nomina in ruolo.

Alla attribuzione degli aumenti di cui al presente articolo si fa luogo in base al semplice accertamento della nascita, omesso ogni parere dei Consigli di amministrazione o di altri consessi similari.

Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti statali, l'aumento periodico si concede

ad un solo di essi, salva la facoltà di scelta del trattamento più favorevole.

In occasione di parti multipli si fa luogo alla concessione di un solo aumento periodico indipendentemente dal numero dei figli nati.

I figli nati morti o deceduti entro cinque giorni dalla nascita non danno diritto alla concessione degli aumenti periodici di cui al presente articolo.

Nel caso in cui l'aumento periodico per anzianità di servizio, dovuto secondo le disposizioni vigenti, venga a maturare alla stessa data dalla quale decorre l'aumento concesso per la nascita del figlio in applicazione del 1º comma del presente articolo, è concesso anche il successivo aumento periodico di stipendio eventualmente previsto per il grado ricoperto.

La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate per effetto della concessione di cui ai commi precedenti.

All'articolo 23 è aggiunto in fine il seguente comma:

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di nomina agli impieghi nelle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, quando i posti da conferire siano riservati ai dipendenti delle Amministrazioni medesime e per l'ammissione a detti concorsi siano stabiliti limiti di età.

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente articolo 24-bis:

I periodi minimi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni:

— per la promozione dal grado XI al grado X nei ruoli dei personali civili dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, in cui il numero dei posti dei predetti gradi risulti fissato cumulativamente;

— per il conferimento della promozione mediante esame di concorso per merito distinto o previo esame di idoneità al grado VIII nei ruoli dei personali civili statali di gruppo A ed al grado IX in quelli di gruppo B;

— per l'ammissione all'esame di concorso e per la designazione per anzianità congiunta al merito per la promozione al grado XI nei ruoli statali di gruppo C;

sono ridotti di un anno per i coniugati, o vedovi, aventi un figlio e di due anni per i coniugati, o vedovi, aventi almeno due figli.

La riduzione di cui al comma precedente è cumulabile con quelle eventualmente spettanti ai sensi di altre disposizioni: fermo, peraltro, in ogni caso, il limite di due anni di servizio effettivo, ove trattisi di ruolo di gruppo *A*, e di 4 anni, ove trattisi di ruolo di gruppo *B*, fissato dall'articolo 104 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, per la promozione al grado X nei predetti ruoli; e fermo altresì il limite di almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo, fissato dagli articoli 9 e 11 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni, per le promozioni al grado VIII di gruppo *A*, al IX di gruppo *B* ed al grado XI di gruppo *C*.

All'articolo 29, dopo il 1° comma, è inserito il seguente:

Analogo trattamento è usato al personale femminile non di ruolo che presta servizio in Colonia.

Al 1° comma dell'articolo 31 è sostituito il seguente:

Le disposizioni di cui all'articolo 29 del presente decreto sono applicabili anche alle insegnanti elementari non di ruolo che si trovino nelle condizioni ivi previste e che prestino servizio presso le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi o, per delega dello Stato, dagli Enti di cultura, nonchè presso le Regie scuole coloniali, le Regie scuole italiane all'estero, le scuole parificate e presso quelle degli Istituti per ciechi e sordomuti; e alle insegnanti non di ruolo delle Regie scuole magistrati e annesse classi del grado preparatorio e della Regia scuola di metodo per educatori dei ciechi».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sui primi dieci disegni di legge testè approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici; (2324)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante

la riscossione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti; (2458)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale; (2464)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche amministrazioni; (2663)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, recante modificazione del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900 sui Consigli provinciali delle corporazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000; (2360)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali; (2369)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti; (2462)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti; (2500)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari; (2586)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1537, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale. (2592)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta su altri dieci disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1938-XVI, n. 1708, che detta norme per il gratuito patrocinio nelle vertenze individuali del lavoro marittimo; (2595)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1724, che modifica l'articolo 3 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare; (2596)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine; (2607)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura; (2653)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1781, contenente norme per la cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali; (2665)

Passaggio dei servizi geofisici dal Regio Ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche; (2673)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di Pretura nel comune di Sogliano al Rubicone e determinazione del numero dei magistrati addetti alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno; (2674)

Riordinamento dell'Istituto nazionale del dramma antico; (2679);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri; (2684)

Distacco del comune di Rocchetta Sant'Antonio dalla provincia di Avellino e sua aggregazione a quella di Foggia. (2688)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sugli altri disegni di legge testè approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, contenente norme per la disciplina della industria della panificazione; (2629)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1117, contenente norme per l'attuazione del piano autarchico per la siderurgia; (2651)

Modifica della data dei censimenti generali della popolazione; (2623)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, contenente norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici; (2625)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, contenente modificazione del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del Tribunale per i minorenni; (2693)

Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni; (2344)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1607, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1938-XVI, n. 2325, costitutivo dell'ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia; (2649)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane; (2325)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, concernente il riordinamento degli Istituti privati di istruzione media; (2379)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione. (2022)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici: (2324)

Presenti e votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	329
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti: (2458)

Presenti e votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	329
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale: (2464)

Presenti e votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	329
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche amministrazioni: (2663)

Presenti e votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	330
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, recante modificazione del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, sui Consigli provinciali delle corporazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000: (2360)

Presenti e votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	330
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali: (2369)

Presenti e votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	329
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti: (2462)

Presenti e votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	328
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista, quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti: (2500)

Presenti e votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	329
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari: (2586)

Presenti e votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	327
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1537, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale: (2592)

Presenti e votanti . . .	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli . . .	327
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi
Alberici — Albertini — Alessandrini —
Biferi — Allegreni — Amato — Amicucci —
Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori
— Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Ar-
dissone — Arlotti — Arnoni — Ascenzi —
Ascione — Asinari di S. Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi
Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro
— Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Barni
— Basile — Begnotti — Belelli — Benini —
Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Be-
sozzi di Carnisio — Bianchini — Bibolini —
Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi —
Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini —
Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono —
Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari
Tommaso — Bresciani — Bruni — Buronzo
— Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calveti — Cao di
San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri
Cruciani — Caprino — Caradonna — Cara-
pelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casa-
lini — Casilli — Castellino — Catalano —
Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli —
Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti —
Ciardi — Cilento — Cingolani — Clavenzani
— Cocea — Coceani — Colombati — Coselschi
— Costamagna — Cro — Crollanza —
Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio
— De Carli — De Collibus — Deffenu —
De Francisci — Del Bufalo — Del Croix —
De Marsico — Dentice di Frasso — De Re-
gibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Gia-
como — Di Marzo — Donella — Donzelli —
Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci
— Farinacci — Fassini — Felicella — Feli-
cioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa —
Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti
Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Ca-

stelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Er-
manno — Folliero — Formenton — Fossi
Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani — Galleni — Garbaccio — Gari-
baldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi —
Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gian-
turco — Giarratana — Giordani — Giovan-
nini — Giunta Francesco — Giunti Pietro —
Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti —
Guidi — Guzzeloni.

Igliori.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — La Rocca
— Lembo — Livoti — Locurcio — Lojacono
— Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli.

Macarini Carmignani — Maggi — Magini
— Magnini — Malusardi — Manaresi —
Mancini — Mantovani — Maracchi — Mara-
viglia — Marchi — Marchini — Marcucci —
Maresca di Serracapriola — Marinelli — Ma-
rini — Marquet — Martignoni — Masetti
Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Men-
dini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno —
Mezzi — Michelini di San Martino — Milani
— Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio
— Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino
— Morigi — Moro Aurelio — Morselli —
Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso
— Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olmo —
Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi —
Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pacé Nicola Tommaso —
Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto —
Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisio —
Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pa-
voncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pen-
timalli — Perna — Pesenti Antonio —
Pettini — Peverelli — Piccinato — Pieran-
toni — Pileri — Pirrone — Pisenti Pietro —
Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano
— Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.
Rabotti — Racheli — Raffaelli — Redaelli
— Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio —
Ridolfi — Rocca — Romano — Rossi — Ro-
tigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini
— Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza
— Scotti — Serena — Serono — Serpieri —
Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spi-
nelli Francesco — Spizzi — Starace — Stei-
ner — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi
— Tecchio — Tommaselli — Toselli — Tra-
pani Lombardo — Tredici — Trigona — Trin-
gali Casanuova — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Diaz.

Madia — Maraini — Moncada di Paternò.

Sono ammalati:

Bruchi.

Calza Bini.

Donegani.

Foschini.

Gangitano — Gorini.

Motta.

Tullio.

Assenti per ufficio pubblico:

Biagi.

Del Giudice.

Fossa Davide.

Gusatti Bonsembiante.

Maffezzoli — Melchiori.

Pavolini.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1938-XVI, n. 1708, che detta norme per il gratuito patrocinio nelle vertenze individuali del lavoro marittimo: (2595)

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	332
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1721, che modifica l'articolo 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare: (2596)

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	333
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine: (2607)

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	333
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura: (2653)

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	333
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1781, contenente norme per la cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali: (2665)

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	333
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Passaggio dei servizi geofisici dal Regio Ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio Nazionale delle Ricerche: (2673)

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	332
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di Pretura nel comune di Sogliano al Rubicone e determinazione del numero dei magistrati addetti alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno: (2674)

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	332
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Riordinamento dell'Istituto nazionale del dramma antico: (2679)

Presenti e votanti.	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	332
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri: (2684)

Presenti e votanti.	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	333
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Distacco del comune di Rocchetta Sant'Antonio dalla provincia di Avellino e sua aggregazione a quella di Foggia: (2688)

Presenti e votanti.	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	333
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Ardissona — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di S. Marzano — Asquini. Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Barni — Basile — Begnotti — Belelli — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Clavenzani

— Cocca — Coceani — Colombati — Coselschi — Costamagna — Cro — Crollanza — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsico — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani — Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giaturco — Giarratana — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Guzzeloni.

Igliori.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — La Rocca — Lembo — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli.

Macarini Carmignani — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisio — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pirrone — Pimenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano

— Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.
Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli
— Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio —
Ricci Renato — Ridolfi — Rocca — Romano
— Rossi — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini
— Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza
— Scotti — Serena — Serono — Serpieri —
Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spi-
nelli Francesco — Spizzi — Starace — Stei-
ner — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi
— Tecchio — Tommaselli — Toselli — Tra-
pani Lombardo — Tredici — Trigona — Trin-
gali Casanuova — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vecchini Aldo — Vec-
chini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ven-
trela — Verdi — Verga — Vezzani — Viale
— Vidau — Vignati — Vinci — Visco —
Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Diaz.

Madia — Maraini — Moncada di Paternò.

Sono ammalati:

Bruchi.

Calza Bini.

Donegani.

Foschini.

Gangitano — Gorini.

Motta.

Tullio.

Assenti per ufficio pubblico:

Biagi.

Del Giudice.

Fossa Davide.

Gusatti Bonsembiante.

Maffezzoli — Melchiori.

Pavolini.

Risultato della terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, conte-
nente norme per la disciplina dell'industria
della panificazione: (2629)

Presenti e votanti 334

Maggioranza 168

Voti favorevoli 333

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1117, conte-
nente norme per l'attuazione del piano au-
tarchico per la siderurgia: (2651)

Presenti e votanti 334

Maggioranza 168

Voti favorevoli 334

Voti contrari —

(La Camera approva).

Modifica della data dei censimenti ge-
nerali della popolazione: (2623)

Presenti e votanti 334

Maggioranza 168

Voti favorevoli 334

Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, contenente
norme relative alla vigilanza sulle aziende
molitorie e sui panifici: (2625)

Presenti e votanti 334

Maggioranza 168

Voti favorevoli 334

Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, con-
tenente modificazione del Regio decreto-
legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella
legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funziona-
mento del Tribunale per i minorenni: (2693)

Presenti e votanti 334

Maggioranza 168

Voti favorevoli 334

Voti contrari —

(La Camera approva).

Aggiunte e varianti al testo unico delle
leggi sulla requisizione dei quadrupedi e
dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia
marina e per la Regia aeronautica, approvato
con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV,
n. 452, e successive modificazioni: (2344)

Presenti e votanti 334

Maggioranza 168

Voti favorevoli 334

Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1607, che

modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, costitutivo dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia: (2649)

Presenti e votanti	334
Maggioranza	168
Voti favorevoli	334
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane: (2325)

Presenti e votanti	334
Maggioranza	168
Voti favorevoli	334
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, concernente il riordinamento degli Istituti privati di istruzione media: (2379)

Presenti e votanti	334
Maggioranza	168
Voti favorevoli	334
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione: (2022)

Presenti e votanti	334
Maggioranza	168
Voti favorevoli	334
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Ardissonne — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di S. Marzano — Asquini. Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Barni — Basile — Begnotti — Belelli — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Bezzozzi di Carnisio — Bianchini — Bibolini —

Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chirurgo — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Coselschi — Costamagna — Crollalanza — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli — De Collibus — Deffenu — De Francischi — Del Bufalo — Del Croix — De Marsico — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani — Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Guzzeloni.

Igliori.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — La Rocca — Lembo — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli.

Macarini Carmignani — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisio — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaelli — Redaelli — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Rocca — Romano — Rossi — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Diaz.

Madia — Maraini — Moncada di Paternò.

Sono ammalati:

Bruchi.

Calza Bini.

Donegani.

Foschini.

Gangitano — Gorini.

Motta.

Tullio.

Assenti per ufficio pubblico:

Biagi.

Del Giudice.

Fossa Davide.

Gusatti Bonsembiante.

Maffezzoli — Melchiori.

Pavolini.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani 14 dicembre 1938-XVII avranno luogo due sedute, la prima alle ore 10.30 e la seconda alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

alle ore 10.30:

I. — Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole deputato Raffaello Riccardi per lesioni colpose, ai sensi dell'articolo 590 del Codice Penale. (2656)

II. — Elenco di petizioni. (Doc. IV, n. 15)

III. — Elenco delle registrazioni eseguite con riserva dalla Corte dei Conti nella prima quindicina di giugno, settembre e novembre 1938-XVII (Doc. II, n. 11).

IV. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, riguardante l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato. (2437)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1556, contenente norme modificative ed aggiuntive alle vigenti disposizioni sulla pignorabilità, la sequestrabilità e la cessione degli stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. (2555)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1700, che detta norme di attuazione del piano di risanamento del Rione Fuorigrotta di Napoli. (2591)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1177, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi. (2599)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali. (2622)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, recante aggiunte e modificazioni al Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni. (2675)

7 — Norme per il riordinamento della Discoteca di Stato. (2680)

8 — Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica. (2681)

9 — Nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali. (2682)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1807, recante il nuovo ordinamento della fondazione Querini-Stampalia, con sede a Venezia. (2687)

11 — Riordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli. (2689)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione. (2691)

13 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1808, che abroga la legge 7 giugno 1937-XVI, n. 1020, concernente agevolzze doganali a favore di determinati stabilimenti industriali. (2692)

14 — Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni. (2694)

15 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1816, con il quale sono state approvate le varianti al piano regolatore della città di Modena e sono state estese alle varianti stesse, in quanto applicabili, le disposizioni del piano originario di cui alla legge 4 giugno 1934-XII, n. 1034. (2695)

16 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonché altri indifferibili provvedimenti. (2696)

17 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1821, che ha dato esecuzione agli accordi di carattere commerciale stipulati rispettivamente in Parigi ed in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 26 luglio ed il 20 agosto 1938. (2699)

18 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1938-XVI, n. 1825, concernente l'aumento del contributo obbligatorio dei sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia. (2700)

19 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 564, concernente la ratizzazione decennale di prestiti agrari di esercizio concessi dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna. (2701)

20 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, sul rafforzamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale. (*Approvato dal Senato*). (2702)

21 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 565, contenente provvedimenti per la regolazione delle sovvenzioni erogate dall'Ente finanziario dei Consorzi agrari. (*Approvato dal Senato*). (2703)

22 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 579, concernente l'istituzione dei tribunali di Larino e di Lucera. (*Approvato dal Senato*). (2704)

23 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1938-XVII, n. 1810, che autorizza la spesa di lire 400,000,000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie per la sistemazione dell'Adige-Garda e del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante. (2686)

24 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1827, concernente la proroga del termine per gli accertamenti del valore immobiliare assoggettabile al prestito redimibile 5 per cento e le norme per la formazione dei ruoli dell'imposta straordinaria immobiliare per gli anni 1939 e successivi. (2697)

25 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, concernente la istituzione di un Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. (2705)

26 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1832, concernente il trattamento di pensione di guerra al personale militare inviato in Cina. (2706)

27 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 1833, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1938-1939. (2707)

28 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati. (2624)

alle ore 16;

I. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728,

recante provvedimenti per la difesa della razza italiana. (2608)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio Superiore per la demografia e la razza. (2533)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. (2509)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica. (2545)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana. (2662)

6 — Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. (2655)

II. — Discussione dello Schema di Regolamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. (Doc. XXXIII)

III. — *Discussione della proposta di legge dei deputati Ferretti di Castelferretto, Mazzetti Mario, Sacco e moltissimi altri:*

Mobilizzazione dei Deputati. (2685)

La seduta termina alle 18.5.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
DOTT. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI